



Comune di Bologna

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DC/PRO/2021/131**

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 146397/2021": INTRODUZIONE DEL NUOVO CANONE PER LE INFRASTRUTTURE RIGUARDANTI LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DI CUI AL D.LGS. 259/2003 E NUOVE IPOTESI DI ESENZIONE.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845”, approvato con deliberazione consiliare PG.N. 146397/2021 e ss.mm.ii.

Premesso che il comma 5-ter dell’art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto un nuovo canone per le infrastrutture riguardanti le comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259/2003, aggiungendo il comma 831-bis alla legge n. 160/2019, il quale dispone che: *"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*.

Dato atto che si tratta di una nuova fattispecie di canone patrimoniale, che si differenzia da quello dovuto per l’occupazione del suolo comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, disciplinata dal comma 831. La diversità è precisata in primo luogo dalla stessa nuova norma, laddove si prevede che il nuovo canone si applica alle occupazioni che *"non rientrano nella previsione di cui al comma 831"*, ovvero alle occupazioni che comunque riguardano suolo pubblico. Per quanto riguarda la differenza sostanziale tra le occupazioni disciplinate dai commi 831 e 831-bis, questa va ricercata nelle modalità di calcolo del canone dovuto. Infatti, la nuova disposizione impone l’applicazione di un canone fisso di 800,00 euro, non modificabile dall’ente e che prescinde dalla superficie realmente occupata dall’impianto, per tutte le occupazioni diverse da quelle permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (ex art. 1 co. 831 L. 160/2019), realizzate con infrastrutture di telecomunicazione.

Atteso che la norma comporta un importante cambiamento per gli enti locali, che saranno costretti ad applicare un nuovo canone imposto per legge, e non più quello autonomamente stabilito per questa tipologia di occupazione.

Dato atto altresì che l'ultimo periodo del comma 831-bis individua nel 30 aprile di ciascun anno il termine di versamento del canone in questione, analogamente a quanto previsto dall'art. 1 comma 831, tuttavia la nuova previsione - contenuta nella legge di conversione del dl n. 77 del 2021, del 29 luglio 2021, n. 108 - è divenuta efficace alla metà del mese di agosto 2021 (incluso il periodo di *vacatio legis*). Inoltre, la novità introdotta è intervenuta in un momento successivo rispetto al termine per l'approvazione delle tariffe del canone unico, coincidente con il termine di approvazione dei bilanci di previsione, il 31 maggio 2021 per la generalità gli enti, il 31 luglio 2021 per quelli che hanno fatto ricorso al fondo anticipazione liquidità. Queste circostanze fanno deporre per l'applicabilità della nuova disciplina a decorrere dal 01/01/2022 (come indicato anche da nota Ifel del 02/02/2021), senza che possa sorgere alcun diritto al ricalcolo o al rimborso dell'importo già versato entro il 30 aprile 2021, in quanto la retroattività della norma non è espressamente prevista, come non è prevista la correlata e necessaria copertura finanziaria.

Ritenuto che, in ogni caso, rimangono esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato.

Considerato che si rende necessario modificare l'articolo 50 e introdurre il comma 4 bis nel medesimo articolo per dare evidenza del fatto che, a decorrere dal 01.01.2022, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge n. 160/2019, sono soggetti per ogni impianto al canone previsto dall'art. 1 comma 831 bis della legge n. 160/2019.

Ritenuto opportuno introdurre - art. 29 comma 1 lettera o) - una nuova ipotesi di esenzione dal pagamento del canone patrimoniale in favore di chi, nell'ambito di interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale (esclusa la collina) realizzi messaggi pubblicitari sulle facciate degli edifici attraverso disegni artistici. A titolo esemplificativo, sono certamente meritevoli di esenzione progetti street art finalizzati anche al miglioramento del decoro urbano e dell'impatto visivo, mentre restano soggetti al canone (come specificato alla lettera o) comma 1 dell'art. 29) i loghi, i marchi o le scritte riconducibili al concetto di insegna.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

Dato atto che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 - e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 - non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni".

Rilevato che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione 2022/2024 dell'ente in corso di predisposizione.

Preso atto che non necessita il parere del Collegio dei Revisori perché questo è necessario (art. 239 del

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali.

Visti l'art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate.

Ritenuto di approvare le allegate modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Preso atto, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

Sentite le Commissioni consiliari competenti.

DELIBERA

1) DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845 approvato con delibera PG.N.146397/2021, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2) DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3) DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2022.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Matteo Lepore

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -